



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

#### Ufficio Affari Amministrativi

Via Lunelli, 4 - 38100 Trento  
Tel. 0461497010 - Fax 0461497079  
e-mail serv.urbanistica@provincia.tn.it

AI  
COMUNI DELLA PROVINCIA  
DI TRENTO

LORO SEDI

Trento, **25 giugno 2003.**

Prot. n. **3523/03 - 13-II-PGM**

Oggetto: Indirizzi in materia di urbanistica:

- 1) l'adozione delle procedure sanzionatorie nel caso di abusi edilizi risalenti nel tempo;
- 2) osservanza delle norme sulle distanze dai confini e dalle costruzioni per la realizzazione di strutture di sostegno di impianti di telecomunicazione.

Con la presente nota, tenuto conto delle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni comuni sulle questioni indicate in oggetto, si forniscono a tutti i comuni le valutazioni di questo Servizio sui temi medesimi.

### **1. L'adozione delle procedure sanzionatorie per la repressione di abusi edilizi risalenti nel tempo**

Al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio sono recentemente pervenute da alcuni comuni richieste di chiarimenti in merito al problema dell'adozione delle procedure sanzionatorie previste dalla legge urbanistica nel caso di abusi edilizi commessi molti anni prima rispetto al loro accertamento. Sono pervenute altresì alcune lettere di comuni, accompagnate da pareri legali, che, in presenza di opere abusive realizzate in anni risalenti, hanno ritenuto non necessario adottare l'ordinanza di rimessa in pristino in quanto mancherebbe il presupposto per l'applicazione delle misure repressive.

In relazione ai poteri di vigilanza che spettano alla Provincia nei confronti dei comuni sulla corretta applicazione delle norme urbanistiche, a termini degli articoli 134 e 135 della legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, con la presente nota si intendono fornire degli indirizzi sulla corretta applicazione delle disposizioni provinciali disciplinanti i provvedimenti repressivi in materia di urbanistica.

Occorre in primo luogo precisare che l'ordinanza di rimessa in pristino di cui all'articolo 122 della L.P. 22/91, le cui disposizioni corrispondono a quelle statali dell'articolo

7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per unanime parere della giurisprudenza e della dottrina, è un atto dovuto che deve essere adottato tempestivamente sulla base del semplice presupposto che si "*sia constatata l'esecuzione di opere in contrasto con leggi, regolamenti, prescrizioni urbanistiche, atti di concessione, autorizzazione o di denuncia d'inizio di attività*". La mancata adozione del provvedimento conseguentemente può dar luogo ad omissione, a termini dell'articolo 328 del Codice penale ed essere quindi perseguita dalla competente autorità giudiziaria. Secondo la Corte di Cassazione, la mancata adozione tempestiva dei provvedimenti repressivi in materia di abusi edilizi può configurare un'ipotesi di rifiuto d'atti di ufficio, trattandosi di atto da compiere "senza ritardo" per ragioni di giustizia (Cassazione penale, sez. VI, n. 1027/99). Sotto il profilo amministrativo, la mancata adozione dei provvedimenti sanzionatori in presenza di segnalazioni effettuate da soggetti terzi e di diffida ad adottare i conseguenti atti, dà luogo ad un obbligo di provvedere da parte degli organi comunali competenti, con la conseguenza che l'inerzia e la condotta omissiva si configurano come un illegittimo silenzio-rifiuto che può formare oggetto di ricorso al giudice amministrativo per ottenere la condanna dell'amministrazione a provvedere tempestivamente (Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2003, n. 808).

La possibilità di incorrere nel reato di omissione richiede pertanto una attenta valutazione sulla effettiva possibilità di non adottare i provvedimenti repressivi in presenza di opere abusive realizzate molti anni addietro.

La giurisprudenza in materia di adozione dei provvedimenti repressivi di natura urbanistica prevede unanimemente che le ordinanze di rimessa in pristino sono atti dovuti in caso di accertata violazione delle norme urbanistiche e che non abbisognano di specifica motivazione, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive ed il ripristino dell'assetto urbanistico. In considerazione del fatto che l'illecito urbanistico è stato considerato dal legislatore come illecito di carattere permanente, costituito dall'omissione della spontanea demolizione da effettuare per adeguare lo stato di fatto con quello di diritto, la giurisprudenza ritiene che i provvedimenti comunali siano quindi di natura vincolata e non siano altresì soggetti a prescrizione (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 giugno 2000, n. 3184; sez. V, 24 marzo 1998, n. 345; sez. V, 8 giugno 1994, n. 614; sez. II, 30 gennaio 1991, n. 772/90).

In merito invece alla necessità di motivare i provvedimenti repressivi adottati dopo un notevole lasso di tempo intervenuto fra la realizzazione delle opere abusive e l'adozione dell'ordinanza di rimessa in pristino, la giurisprudenza non è univoca.

L'orientamento tradizionale risulta su questo punto molto rigoroso: la natura vincolata dei provvedimenti sanzionatori comunali, la sussistenza "in re ipsa" dell'interesse pubblico alla loro adozione, la permanenza dell'illecito che non comporta la decadenza dei poteri repressivi del comune, non consentono al responsabile di far valere alcuna legittima aspirazione a veder conservare una situazione antigiuridica, nonostante l'abuso sia risalente nel tempo, in quanto non può ammettersi alcun legittimo affidamento di una situazione di fatto che il tempo non può aver legittimato (Consiglio di Stato, sez. V, 5 marzo 2001, n. 1244; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 giugno 2000, n. 3184; TAR Valle d'Aosta, 19 dicembre 2002, n. 160; TAR Abruzzo, L'Aquila, 4 luglio 2002, n. 406; TAR Veneto, sez. II, 21 dicembre 2000, n. 3052; TAR Toscana, sez. III, 6 dicembre 2001, n. 1816; TRGA Trento, 15 gennaio 2001, n. 10).

In particolare il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 3184 del 2000, nel sottolineare che "*gli illeciti in materia urbanistica-edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di*

*illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità..(omissis)" e che pertanto "Colui che ha realizzato l'abuso, ovvero il suo avente causa, ha l'obbligo di demolire la res: la relativa omissione da luogo alle conseguenti misure repressive". La sentenza precisa infine che "Se l'autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non è emanato un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, in quanto si reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente". In conclusione, "vertendosi in materia di illecito permanente, in cui la violazione era ancora attuale al momento dell'esercizio del potere sanzionatorio, non occorre alcuna specifica motivazione. "...omissis..."Non si può dunque ritenere che una specifica motivazione occorra in relazione alla circostanza che l'abuso è stato commesso in una data più o meno risalente (Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 1994, n. 614; Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 1980, n. 327): rileva l'attualità dell'omissione (che d'altra parte ha comportato l'utilizzazione nel corso del tempo dell'immobile abusivo, di cui certo non può dolersi lo stesso autore dell'illecito)."*

Un secondo orientamento, pur partendo dai principi generali concernenti la natura vincolata e la non prescrittibilità dei provvedimenti sanzionatori urbanistici, sostiene peraltro che, in via del tutto eccezionale, può sussistere un onere specifico di motivazione nell'ipotesi in cui il lungo decorso del tempo tra la realizzazione dell'opera abusiva e l'adozione della misura repressiva abbia ingenerato, a causa dell'inerzia dell'amministrazione, un qualche affidamento in capo al privato (Consiglio di Stato, sez. V, 19 marzo 1999, n. 286; Consiglio di Stato, sez. V, 11 febbraio 1999, n. 144; Consiglio di Stato, sez. IV, 3 febbraio 1996, n. 95; TAR Friuli-Venezia Giulia, 26 febbraio 2000, n. 156; TRGA, Bolzano, 12 gennaio 2000, n. 2; TAR Toscana, sez. III, 18 febbraio 2002, n. 252).

Come si vede le posizioni della giurisprudenza sono tutt'altro che univoche e pacifiche. In ogni caso è bene precisare che anche questo secondo filone giurisprudenziale non mette minimamente in discussione l'obbligatorietà e la vincolatività dei provvedimenti repressivi urbanistici, ma sostiene semplicemente che qualora questi siano adottati a distanza di lungo tempo dalla commissione dell'abuso, richiedono, in via del tutto eccezionale, una motivazione specifica sulla sussistenza dell'interesse pubblico alla rimessa in pristino che di norma non è richiesta.

Le condizioni previste per la mancata adozione dei provvedimenti repressivi sono quindi le seguenti:

- 1) il decorso di un notevole lasso di tempo rispetto alla realizzazione della costruzione abusiva;
- 2) l'inerzia dell'amministrazione;
- 3) l'eccezionalità dell'onere della motivazione per l'adozione dei provvedimenti repressivi.

In merito alle predette condizioni, analizzando i contenuti delle sentenze citate e non solo le massime, si possono trarre alcuni utili chiarimenti.

Per quanto riguarda il decorso del tempo, si può dedurre che le opere abusive devono essere realizzate da lungo o lunghissimo tempo. Nel caso della sentenza del Consiglio di Stato n. 286 del 1999, le costruzioni abusive, regolarmente accatastate, risalivano agli anni 1903, 1948 e 1956. Inoltre l'ordinanza di rimessa in pristino si è limitata ad evidenziare l'abusività delle opere senza precisare la presunta data di commissione dell'abuso né la normativa edilizia esistente all'epoca, risultando già per questi soli aspetti chiaramente illegittima. Per quanto riguarda le sentenze del Consiglio di Stato n. 144 del 1999 e n. 95 del 1996, ci si limita ad

affermare il principio in termini generali, per poi concludere che nel caso di specie non sussisteva un obbligo di motivazione in quanto nessuna inerzia poteva essere addebitata all'amministrazione. Il caso affrontato dal TAR del Friuli-Venezia Giulia con sentenza n. 156 del 2000, riguardava invece un edificio realizzato in zona rurale che all'epoca non richiedeva alcuna autorizzazione. In merito infine alla sentenza del TAR Toscana n. 252 del 2002, gli abusi risalivano al 1965 e 1974 e successivamente alla loro realizzazione gli interessati avevano presentate numerose richieste di concessioni e autorizzazioni edilizie senza che il comune avesse contestato la presenza di costruzioni abusive.

Il giudice amministrativo richiede quindi, in via del tutto eccezionale e non certo in modo generalizzato, che i provvedimenti repressivi siano adottati sulla base di una congrua motivazione qualora risulti non solo che gli abusi siano stati realizzati molto tempo addietro, ma che l'amministrazione, pur essendo venuta in possesso di sufficienti elementi conoscitivi per potere emettere per tempo le proprie ordinanze, è rimasta inerte contribuendo ad ingenerare nel privato un qualche affidamento. L'inerzia dell'amministrazione, come si può dedurre dalle sentenze in questione, non può essere considerata in senso generico fino a comprendere ogni caso di mancata repressione tempestiva degli abusi edilizi, atteso che un controllo capillare ed immediato di tutti gli interventi edilizi che vengono realizzati sul territorio comunale non è concretamente praticabile, ma piuttosto nell'omissione derivante dalla mancata adozione in tempi sufficientemente rapidi dei provvedimenti repressivi definitivi pur in presenza di sufficienti elementi per riconoscere l'illecito. Già si è detto della fattispecie esaminata dal TAR Toscana, ove il comune non ha contestato la presenza degli abusi al momento della presentazione di diversi progetti di intervento riguardanti gli immobili abusivi. Nel caso della sentenza n. 2 del 2000 del TRGA di Bolzano, il sindaco dell'epoca non aveva adottato alcun provvedimento repressivo, nonostante avesse avuto modo di verificare la situazione e quindi di intervenire. Ancora più chiara appare sotto questo profilo la sentenza del Consiglio di Stato n. 95 del 1996, ove si sostiene che nel caso di specie l'obbligo di motivazione, nonostante il lungo decorso del tempo dalla data di realizzazione delle opere abusive, non sussisteva in quanto "*l'ordinanza sindacale segue di pochi mesi il verbale di accertamento dei vigili urbani.*"

La terza condizione è costituita dall'obbligo, di norma non richiesto, di motivare il provvedimento repressivo. L'obbligo di motivazione evidentemente non può intendersi come richiesto solo nel caso in cui si intenda adottare la procedura sanzionatoria nonostante il tempo decorso dalla realizzazione dell'abuso. A maggior ragione una motivazione congrua e puntuale dovrebbe essere fornita anche nel caso in cui si ritenga che, in presenza dei presupposti di cui sopra (lungo tempo decorso e inerzia dell'amministrazione così come definita in precedenza), l'interesse pubblico, concreto ed attuale, alla repressione dell'abuso non risulti prevalente rispetto a quello del privato, nei confronti del quale l'inerzia dell'amministrazione ha creato un qualche affidamento. La motivazione dovrebbe in particolare evidenziare la presenza di tutti i presupposti per l'archiviazione, ivi compresa la comparazione fra l'interesse pubblico al rispetto della disciplina urbanistica e quello del privato.

Dopo aver precisato i contenuti della giurisprudenza in materia, occorre peraltro sottolineare che la disciplina legislativa provinciale in materia di repressione degli abusi edilizi prevede espressamente l'applicazione di sanzioni specifiche anche per gli abusi commessi prima della sua entrata in vigore.

Infatti, i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 121, comma 7, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, prevedono quanto segue:

*"7. Le costruzioni abusive realizzate in vigenza delle norme urbanistiche anteriori al 30 gennaio 1977 in difetto o in difformità di licenza edilizia o in base a licenza edilizia annullata o scaduta, restano soggette alle sanzioni amministrative introdotte con legge 6 agosto 1967, n. 765, intendendosi tuttavia il parere della sezione urbanistica compartimentale di cui all'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 sostituito dal parere della commissione edilizia comunale.*

*8. Le costruzioni abusive eseguite a decorrere dal 30 gennaio 1977 e fino alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, restano soggette alle sanzioni amministrative introdotte con la legge 29 gennaio 1977, n.10.*

*9. I commi 7 ed 8 trovano applicazione limitatamente alle costruzioni abusive che non abbiano conseguito la sanatoria di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni."*

Secondo le norme provinciali anche opere abusive realizzate prima del 30 gennaio 1977, e quindi più di 25 anni fa, debbono formare oggetto dei procedimenti repressivi previsti dalle leggi allora in vigore, facendo espresso riferimento a quelle opere che non hanno conseguito la sanatoria mediante il condono edilizio del 1985. Ne consegue che l'adozione dei provvedimenti repressivi per gli organi comunali competenti costituisce un obbligo, non certo una facoltà, e che pertanto, anche se si volesse seguire il secondo orientamento giurisprudenziale, la mancata adozione dei provvedimenti repressivi dovrebbe certamente costituire un'eccezione assoluta.

L'archiviazione dei procedimenti repressivi pone altresì dei problemi di compatibilità con i più elementari principi di parità di trattamento dinanzi alla legge. Se da un lato, come viene evidenziato dalla giurisprudenza sopra citata, ove sussista l'inerzia dell'amministrazione si pone un problema di considerare l'insorgere di un qualche affidamento del privato su una situazione di fatto del tutto consolidata, è altrettanto vero che per legittimare l'esistenza di costruzioni abusive sono stati approvati in passato già due provvedimenti legislativi di "condono edilizio" (legge 47/1985 e legge 724/1994) che hanno consentito di ottenere la sanatoria definitiva delle opere abusive, sia sotto il profilo amministrativo che penale, previo peraltro il pagamento di un'oblazione commisurata all'entità dell'intervento, oltre alle sanzioni amministrative previste nel caso di violazione di vincoli speciali, espressamente previste dalla legislazione provinciale in materia (L.P. 16/85 e L.P. 5/95). Tale aspetto viene sottolineato in alcune sentenze dei giudici che seguono l'orientamento più rigoroso (TAR Veneto, sentenza citata n. 3052 del 2000).

Per certi versi i soggetti nei confronti dei quali non si procederebbe all'applicazione dei provvedimenti repressivi sarebbero doppiamente "premiati" mediante l'ottenimento di una sanatoria totalmente gratuita non prevista dalla legge. Risulta di tutta evidenza la disparità di trattamento che si crea nei confronti di chi invece ha regolarizzato la sua posizione ai sensi di legge mediante il condono edilizio ovvero mediante la sanatoria ordinaria (articoli 128 e 129 della L.P. 22/91), che risultano sempre onerose.

Per la Provincia autonoma di Trento il rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del territorio assumono un rilievo particolare e vengono perseguite con l'esercizio delle competenze provinciali in materia di pianificazione urbanistica, di tutela del paesaggio e di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme da parte dei comuni. In conclusione, tenuto conto dell'attuale quadro normativo e delle considerazioni svolte in precedenza, si ritiene che non sussistano i presupposti per seguire l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso ammettendo l'archiviazione dei procedimenti repressivi senza l'applicazione di alcuna sanzione, risultando più aderente alle esigenze di tutela del territorio l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che non richiede una motivazione specifica nemmeno nel caso di abusi risalenti nel tempo.

Un regime sanzionatorio diverso richiede necessariamente una modifica espressa delle disposizioni vigenti, in quanto ogni decisione in merito, per la delicatezza della materia, deve essere lasciata alla prudente valutazione del legislatore.

In considerazione del fatto che in linea di principio la Provincia non intende riconoscere la legittimità della mancata adozione dei provvedimenti repressivi, questo Servizio si riserva di proporre alla Giunta provinciale l'annullamento degli atti comunali di archiviazione ritenuti palesemente illegittimi, a termini dell'articolo 134 della L.P. 22/91. In ogni caso, si precisa che l'atto di archiviazione dovrà, ovviamente, essere trasmesso, oltre che al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica, anche all'autorità giudiziaria, a termini dell'articolo 117, comma 3, della L.P. 22/91, per le verifiche ad essa spettanti in merito all'eventuale sussistenza di ipotesi di reato, con particolare riferimento all'omissione/rifiuto di atti d'ufficio.

\* \* \* \* \*

## **2. L'osservanza delle norme sulle distanze dai confini e dalle costruzioni per la realizzazione di strutture di sostegno di impianti di telecomunicazione.**

Come è noto, la disciplina in materia di realizzazione dei predetti impianti è contenuta nel DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, e s.m., adottato a termini dell'articolo 61 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10. In particolare, la localizzazione degli impianti è regolata dall'articolo 2. Il comma 1 dispone che gli impianti non possono essere installati nelle zone di cui alle lettere a), b) se non nel rispetto degli obiettivi di qualità rispettivamente di 3 V/m e 2 V/m. Nelle aree di cui alla lettera c), gli impianti possono essere installati solo nel rispetto dei criteri di tutela del paesaggio stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale (deliberazione n. 3260 del 7 dicembre 2001).

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi di natura urbanistica ovvero la presentazione della denuncia di inizio attività è subordinato in ogni caso al rilascio preventivo dell'autorizzazione del comitato di cui all'articolo 2, comma 6 bis, della L.P. 28 aprile 1997, n. 9, e s.m., al quale spetta l'accertamento della conformità dei progetti con quanto stabilito dall'articolo 2.

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede altresì che la localizzazione e l'installazione degli impianti sono consentite senza la necessità di specifiche previsioni urbanistiche o di adeguamento dei PRG, tant'è che il comma 4 dispone espressamente che detti impianti sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio, a termini dell'articolo 30 delle norme di attuazione del PUP.

Sulla base delle predette disposizioni, è pacifico che gli impianti in parola possono essere realizzati in qualsiasi zona disciplinata dal PRG, salve le esclusioni previste ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del DPGP.

Alcuni comuni hanno posto a questo Servizio la questione della possibilità, in virtù della disciplina speciale di cui sopra, di ammettere l'installazione dei predetti impianti anche a distanza dai confini e dalle costruzioni inferiore a quelle previste dai PRG o dai regolamenti edilizi.

Sul tema in questione questo Servizio non ha tenuto un orientamento uniforme. In un primo parere di data 7 settembre 2001, prot. n. 5252/01-13-II-PGM, riguardante un impianto di telefonia della ditta Ericsson Telecomunicazioni installato nel Comune di Pergine Valsugana, del quale si era interessato anche codesto Difensore civico (nota di data 10 gennaio 2002, prot. n. 200), si è sostenuto che la disciplina speciale del regolamento è intesa solamente ad ammettere la possibilità di realizzare gli impianti anche in assenza di una specifica previsione dello strumento urbanistico; ciò non comporterebbe la possibilità di derogare anche alle norme sulle distanze, disciplina che non è connessa alla zonizzazione ma diretta ad evitare un'eccessiva densità delle costruzioni e a tutelare gli interessi igienico-sanitari e quelli dei privati confinanti, dato che tali norme hanno anche valenza privatistica essendo integrative del codice civile.

In seguito all'introduzione nel regolamento dell'articolo 3 bis ad opera del DPGP 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. è stata peraltro prevista la possibilità da parte dei comuni di adottare delle apposite direttive di carattere generale per assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti. In seguito all'entrata in vigore di questa nuova disposizione, con parere di data 28 febbraio 2003, prot. n. 1100/03-13-II-LZ, questo Servizio ha ritenuto che il problema della possibilità di derogare anche alle norme sulle distanze avrebbe dovuto opportunamente essere affrontato dalle direttive comunali e che, in assenza di specifici divieti, si potesse ammettere, in presenza dell'autorizzazione del comitato, la loro realizzazione anche a distanza inferiore dai confini e dalle costruzioni.

In base ad una più meditata analisi del problema, si ritiene tuttavia che quest'ultime argomentazioni non siano del tutto convincenti e risulti più corretto l'orientamento seguito con il primo parere, per i seguenti motivi.

In primo luogo si deve stabilire se i manufatti in parola possono considerarsi "costruzioni" ai fini del rispetto delle norme in materia di distanze, ai sensi dell'articolo 873 del Codice civile e delle norme edilizie. Quest'ultime norme, come è noto, hanno una duplice finalità: la prima pubblicistica, in quanto sono finalizzate a non favorire una eccessiva densità edilizia, e la seconda privatistica, essendo norme integrative del codice civile, ai sensi del citato articolo 873, dirette in questo caso ad evitare la creazione di intercapedini dannose, che limitano la circolazione dell'aria e la diffusione della luce, nonché, nel caso delle distanze dai confini, l'esercizio della "prevenzione" mediante la realizzazione di costruzioni a confine.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza amministrativa definisce come "costruzione" ogni manufatto che si eleva dal piano di campagna e che, per la sua struttura e destinazione, abbia carattere di consistenza, stabilità ed immobilizzazione al suolo (ad esempio, Cassazione civile, 1 luglio 1996, n. 5956). Si ritiene pertanto che tutte le strutture di sostegno di antenne, siano esse a palo o a traliccio, per le caratteristiche costruttive e per le dimensioni particolarmente rilevanti che possono assumere, debbano considerarsi costruzioni, mentre in tale nozione, ad avviso di chi scrive, non rientrano le sole antenne collocate sulle predette strutture di sostegno, in quanto risultano prive delle caratteristiche costruttive e dimensionali proprie delle costruzioni. Alle nuove antenne collocate su strutture di sostegno esistenti si applicheranno pertanto le sole disposizioni speciali del DPGP in materia di volume di rispetto di cui all'articolo 2.

Venendo alle norme regolamentari citate, le stesse, sono dirette principalmente a dettare autonome regole di localizzazione degli impianti in funzione dell'esigenza di proteggere la popolazione dal rischio di emissioni elettromagnetiche e più in generale di garantire adeguati standard di protezione ambientale. Esse fissano quindi uno speciale spazio

di rispetto. Le predette norme peraltro non escludono la sottoposizione delle relative opere al normale regime degli interventi edilizi come fissato dai piani. Né la circostanza che la disciplina speciale di tali impianti contempra la possibilità (non l'obbligo) per i Comuni di dettare direttive *ad hoc* in tema di corretto insediamento urbanistico e territoriale delle nuove strutture fisse di telecomunicazione, può essere intesa come esclusione, per tali impianti, del generale obbligo di rispetto della normativa urbanistico-edilizia.

Le prescrizioni contenute nel regolamento, quindi, si aggiungono e non si sostituiscono a quelle generali dei piani e dei regolamenti edilizi, anche perché in caso contrario vi sarebbe da dubitare della loro legittimità in quanto, come fonti secondarie, non potrebbero derogare al principio generale di cui all'articolo 77 della L.P. n. 22 del 1991, ai sensi del quale ogni intervento di trasformazione edilizia del territorio deve avvenire nel rispetto degli strumenti che disciplinano l'uso del territorio.

La precisazione per cui gli impianti possono essere localizzati in tutte le zone dello strumento urbanistico, a prescindere da una specifica zonizzazione, non vale a modificare l'applicabilità anche a questo tipo di costruzione del principio del necessario rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. La normativa speciale in materia di impianti di telecomunicazione non determina quindi una deroga generale di quest'ultima, la quale resta invece pienamente in vigore per quanto non espressamente derogato.

In conclusione si ritiene che la normativa speciale in materia di impianti di telecomunicazioni, la quale disciplina particolari aspetti del regime di tali impianti, soprattutto in funzione di tutela della salute e dell'ambiente, non modifica l'ordinario regime urbanistico delle relative opere edilizie, con la conseguenza che tali opere sono soggette al rispetto di tutte le regole fissate nei piani regolatori generali e nei regolamenti edilizi, ivi comprese quelle in materia di distanze minime dai confini e fra costruzioni.

In questo senso si è del resto espresso recentemente, ancorché in modo estremamente conciso, anche il TRGA di Trento (sentenza 11 febbraio 2003, n. 68) in merito proprio all'impianto di telefonia della ditta Ericsson Telecomunicazioni installato nel Comune di Pergine Valsugana, confermando la correttezza del parere di questo Ufficio del 7 settembre 2001. Il TRGA, sul tema specifico delle distanze dai confini, ha sostenuto che il regolamento provinciale *"imponesse, altresì ed invero, vari tipi di distanze in ragione di compendi considerati estranei ai manufatti del tipo in questione; ma questo in termini integrativi e cioè rispetto alle regole sulle distanze del PRG; infatti queste ultime non devono essere accantonate; e ciò pur tenendosi conto della particolare conformazione delle strutture ... (omissis)."*

\* \* \* \* \*

Precisando che l'Ufficio Affari amministrativi del Servizio (Direttore dott. Pier Giorgio Mattei – tel. 0461/497010) rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti sui temi che formano oggetto della presente nota, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
- ing. Mariano Polli -

PGM